

Avv. Luciano Ghirga

Piazza Piccinino n. 10
006122 Perugia
tel. 075.5732555
fax 075.5723956
e.mail avvocatoghirga@libero.it

DEPOSITATO IN UFFENZA 27/10/08
IL CANCELLIERE B3
(Francesca D'Amata)

Avv. Carlo Dalla Vedova

Via Vittorio Bachelet, 12
00185 Roma
tel. 06.4440821
fax. 06.4462165
dvsl@dallavedova.com
www.dallavedova.com

ORIGINALE

TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA
GIUDICE DELL' UDIENZA PRELIMINARE DOTT. PAOLO MICHELI
Proc. Pen. n. 6099/07 R.G.NR e n. 6671/07 R.G.GIP

Conclusioni dei difensori di fiducia di Amanda Knox ai sensi dell'art. 421 para 3 c.p.p.

Per KNOX Amanda Marie nata a Seattle, Stato di Washington (U.S.A.) il 9 luglio 1987, ristretta presso la Casa Circondariale di Perugia, Le Capanne, imputata come in atti; i sottoscritti difensori di fiducia, Avv.to Luciano Ghirga del Foro di Perugia ed Avv.to Carlo Dalla Vedova del Foro di Roma precisano con il presente atto ai sensi dell'art. 421 para 3 c.p.p. le

conclusioni.

- a. L'udienza preliminare con l'integrazione probatoria ordinata dal GUP ai sensi dell'art. 422 c.p.p. ha precisamente individuato gli elementi proposti dall'accusa ed esaustivamente coperto la fase di individuazione dei dati fattuali. In questa sede, di mera constatazione, appare evidente che a carico di Amanda Knox non sussistono fatti sufficienti ed idonei a giustificare un giudizio di merito.
- b. Tutti gli elementi, dichiarazioni, testimonianze, documenti, perizie, controperizie, sono stati durante il periodo delle indagini preliminari, esaminati e raccolti ditalchè l'indagine dibattimentale non potrebbe integrare o modificare i fatti acquisiti.
- c. La giovane imputata incensurata Knox che ha già sofferto una così lunga carcerazione preventiva ha diritto secondo il giusto ed equo processo ex art. 111 Cost. a che non sia prolungato questo periodo di estrema

angoscia.

d. I difensori di fiducia di Amanda Knox, anche per economia processuale, data la completezza di raccolta degli elementi accusatori e la loro palese insufficienza per giustificare la ulteriore fase, chiedono che il GUP voglia pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

e. Per mero tuziorismo difensivo i difensori, insistendo nuovamente sulle conclusioni sopra spiegate hanno l'obbligo di formulare in via del tutto subordinata, prospettando altresì la limitazione delle sofferenze pazienze dell' imputata le seguenti richieste:

- (i) di revocare la misura cautelare della custodia in carcere in corso di espiazione da parte di Amanda Knox presso la Casa Circondariale di Le Capanne (Perugia); ovvero
- (ii) di attenuare la misura medesima con la concessione degli arresti domiciliari presso l'attuale domicilio in Italia dei sig.ri Curt Knox (padre) ed Edda Mellas (madre) presso l'Agriturismo "La Farfalla Valmarino" Via Salimbeni n. 25, 060073 Corciano (Perugia) tel. 075.6979673; ovvero
- (iii) di attenuare la misura medesima con la concessione degli arresti domiciliari presso a Caritas Diocesana – Comunità "Il Casolare" sita in San Fatucchio – loc. Muffa – Castiglione del Lago (Perugia) Come più in dettaglio in appresso precisato. Dette misura cautelare potranno essere debitamente integrata da limiti e divieti. L'imputata accetta particolari modalità di controllo e divieti che garantiscano in ogni caso le esigenze di giustizia.

* * *

Specificatamente sulla domanda subordinata di attenuazione della misura cautelare i difensori precisano quanto segue.

- Amanda Knox è ristretta sin dal 6 novembre 2007, per effetto di ordinanza del GIP, che ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, contestualmente alla convalida del fermo del PM, ex art.384 c.p.p.;
- l'istanza subordinata di revoca o di attenuazione della misura carceraria viene proposta considerando:
 - a. l'avviso di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis del 18 giugno 2008
 - b. la richiesta di rinvio a giudizio del 11 luglio 2008
 - c. l'esito delle attività anche istruttorie assunte nell'udienza preliminare.

Sono quindi intervenuti elementi nuovi che comportano una attuale valutazione differente da quella adottata circa un anno fa. E ciò anche in considerazione della lunga custodia cautelare che sta provocando alla giovane ed incensurata imputata, gravi ed irreparabili danni con gravi ricadute sulla psiche della giovane donna.

Il giudicato cautelare di cui alla sentenza della S.C. n. 990/08 del 1 Aprile 2008 fa stato fino a detta data.

Si chiede quindi che gli elementi nuovi ed anche quelli preesistenti non esaminati o non ancora acquisiti al procedimento siano ora oggetto di specifica valutazione come verrà precisato in prosieguo (Cass. Sez. I, 12 novembre 1993, 15 Gennaio 1994 n. 4836 CED 186091).

Si prospettano qui di seguito nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti per effetto di sopravvenuti sviluppi delle indagini.

Nuovi elementi:

1. Presunzione d'innocenza

In primis vi è la presunzione costituzionale di innocenza, che deve sempre essere tutelata in tutti gradi di giudizio e massimamente quando la persona ristretta, con la qualifica di indagata, ha coercitivamente perduto il massimo bene della libertà rimanendo in attesa dell'esito delle indagini nella disponibilità del completamento delle indagini. Tale situazione che si protrae da circa 11 mesi appare essere "punitiva" per la Knox, e non "cautelativa" in attesa di completamento dell'iter processuale *de rito*.

2. Chiusura delle indagini preliminari e irrilevanza del presupposto di possibile inquinamento delle prove

Con l'avviso di chiusura delle indagini, sopra menzionato, il pericolo di inquinamento delle prove e la tutela delle stesse, sono elementi inesistenti e non utilizzabili per giustificare il provvedimento di limitazione della libertà.

E' di tutta evidenza che tutti gli elementi investigativi sono stati raccolti.

Le perizie, le prove tecniche, gli incidenti probatori, sono esauriti e le conclusioni sono state tutte raccolte nel coacervo dell'attività investigativa e nelle presente udienza avanti alla S.V. G.U.P. Non si può pensare al prolungamento di uno stato di così forte sofferenza per la indagata, se non per esigenze necessarie inderogabili e tempestive. Il quadro investigativo istruttorio appare attualmente completo ed ogni ulteriore privazione di libertà per un soggetto costituzionalmente innocente non è giustificato.

Alla luce degli sviluppi processuali non vi è possibilità di interferenza nelle acquisizioni delle prove. Le più rilevanti motivazioni proposte dal PM per la richiesta restrittiva poggiavano su detta argomentazione.

3. Reiterare il reato

La Knox è una giovane appena maggiorenne e assolutamente incensurata sia nel suo paese che in Italia.

Appare pertanto assolutamente inammissibile ritenere la Knox non solo responsabile del gravissimo reato contestato ma della possibilità di commettere altri reati.

Il tempo trascorso può acquisire una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato non solo *ex se* ma in quanto accompagnato da altri elementi che si sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo *status libertatis* del soggetto (Cass. Pen. Sez.IV sent. N. 149 del 15 novembre 2005).

4. Pericolo di fuga - Possibilità di arresti domiciliari presso: (i) il domicilio dei genitori; o (ii) presso la struttura protetta della Caritas.

Il pericolo di fuga presuppone una fuga *in itinere* on un concreto pericolo di fuga che si verifichi una situazione di fuga con un comportamento dell'imputata la quale si allontani sottraendosi alle ricerche della polizia giudiziaria. Il requisito della *concretezza del pericolo* implica l'esistenza di fatti reali e non meramente congetturali. Nessun elemento appare in tal senso messo in atto a sostegno di tale requisito.

4.1 I genitori di Amanda Knox, i sig.ri Curt Knox (padre) e Edda Mellas (madre), hanno il domicilio in Italia presso l'Agriturismo "La Farfalla Valmarino" Via Salimbeni n. 25, 060073 Corciano (Perugia) tel. 075.6979673 (all.to 2) ove hanno soggiornato con contratto di locazione di uno degli appartamenti con la proprietaria.

Le eventuali esigenze cautelari possono essere eventualmente soddisfatte con la meno afflittiva misura presso questo domicilio.

4.2 I difensori di fiducia, ai fini della completezza di difesa, ritengono loro obbligo esibire a questo GIP altresì la lettera ricevuta dalla Caritas Diocesana del 19 settembre 2008; con detta lettera il direttore si dichiara disponibile ad accogliere in regime degli arresti domiciliari presso la Comunità "Il Casolare" di Sanfatucchio, sita in località Muffa – Castiglione del Lago (PG), Amanda Knox qualora tale attenuazione della misura cautelare verrà concessa (All.2).

Non solo, ma detta comunità, con le modalità e prescrizioni che questo Giudice vorrà emettere, offre la massima garanzia per evitare qualsiasi pericolo di fuga con la disponibilità della Knox per ulteriori incombenti procedurali, e nel contempo garantire le tutele processuali di rito.

La serietà ed il rigore della struttura di San Fatucchio sono peraltro note e sperimentate dai Giudici del Tribunale Penale di Perugia; costituiscono in sintesi una formidabile tutela degli interessi della giustizia.

Tenuto anche conto del clamore che tale caso ha suscitato nell'opinione pubblica e soprattutto con il rispetto dell'irrefrenabile impulso per una qualità di vita meno affliggente che deve essere considerato in questo caso dalla S.V., allo stato dei fatti e del diritto come sopra esposto.

* * *

Tutto quanto sopra esposto i sottoscritti difensori spiegano le conclusioni indicate in premessa e confidano nel loro accoglimento.

Avv. Luciano Ghirga

Piazza Piccinino n. 10
006122 Perugia
tel. 075.5732555
fax 075.5723956
e.mail avvocatoghirga@libero.it

Avv. Carlo Dalla Vedova

Via Vittorio Bachelet, 12
00185 Roma
tel. 06.4440821
fax. 06.4462165
dvsl@dallavedova.com
www.dallavedova.com

Si allegano i seguenti documenti

1. Descrizione del La Farfalla di Valmarino – Corciano (PG)
2. Lettera Caritas Diocesana 19 settembre 2008 Piazza Michelotti 1,
Perugia

Perugia/Roma lì, 27 ottobre 2008

Con osservanza,


Avv. Luciano Ghirga


Avv. Carlo Dalla Vedova

Cdv/knox/istanzascarcerazioneOTTOBRE08vers.2